

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 16/02/2021

### FATTO

Parte ricorrente agisce avanti all'ABF avendo stipulato in data 19/02/2009 un contratto di finanziamento; deduce che da verifiche effettuate sul predetto contratto, tuttavia, è emerso che il tasso effettivo globale applicato eccede il tasso soglia per la rilevazione dell'usura.

In particolare allega che:

- il Teg indicato nel contratto di finanziamento, pari al 15,15 %, è errato in quanto non include i costi assicurativi addebitati al consumatore;
- il Teg in concreto applicato corrisponde al 17,694% ed eccede il tasso soglia per la rilevazione dell'usura fissato all'epoca al 14,895%;

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c., nessun onere è dovuto dal mutuatario, il quale è tenuto unicamente alla restituzione del capitale netto erogato.

A fondamento della propria pretesa richiama la decisione del Collegio di Coordinamento 250 del 2018, la sentenza della Corte di Cassazione 8806 del 2017 e le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia che impongono di includere nel calcolo del TEG le spese di assicurazione; precisa che nel caso di specie, il rilascio della polizza è contestuale al mutuo e non vi sono dubbi sul collegamento negoziale.

In via subordinata lamenta l'erroneità del TAEG dichiarato in contratto, pari al 15,150%, atteso che in tale indicatore sintetico di costo andrebbero inclusi anche gli oneri assicurativi con conseguente TAEG effettivo pari al 17,827%.



Orbene, posto che il finanziamento è stato estinto in data 13.10.2014, chiede il rimborso, in via principale della somma di €. 4.640,44 e in via subordinata di €. 3.611,59, oltre interessi legali e spese del procedimento.

Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, e deducendo ed eccepando quanto segue:

- richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620 e 10621 del 2017;
- afferma che la copertura assicurativa ha carattere facoltativo come dimostrano: a) il diritto di recesso attribuito dalle CGA al ricorrente senza *“incidenza sull’efficacia (che permane) né sulle condizioni (che non mutano) del rapporto di finanziamento”*; b) i contratti comparativi, non assistiti da polizza, prodotti agli atti stipulati con sovvenuti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente, contratti le cui condizioni economiche sono pienamente rientranti nelle soglie di tolleranza indicate dalla decisione n. 16291/2018 del Collegio di Coordinamento;
- stante il carattere facoltativo della polizza, il TEG è stato correttamente calcolato e risulta inferiore al tasso soglia usura all’epoca vigente e del pari coretto deve ritenersi il TAEG dichiarato in contratto in quanto calcolato in conformità alla normativa di riferimento.

Parte ricorrente ha depositato repliche in cui eccepisce che *“i contratti finanziamento prodotti in comparazione al fine di vincere la presunzione di obligatorietà della polizza assicurativa sono inidonei a tal fine in quanto, per dichiarazione della stessa resistente, appartengono in parte alla categoria dei prestiti finalizzati (1 contratto) ed in parte a quella differente dei prestiti personali (2 contratti)”*; gli stessi inoltre *“presentano notevoli scostamenti dal benchmark (v. ad es. contratto 1: TAN 45bp/5’bp, importo 21%/25%, durata 20%/25%)”*.

## DIRITTO

Dalle condizioni economiche previste nel contratto in contesa, si rileva che il TAN è pari al 12,52 %, il TAEG è pari al 15,15 %. Nel contratto non si rinviene il TEG.

Il ricorrente sia nel reclamo sia nel ricorso che nella relazione peritale afferma che in contratto esso sarebbe pari al 15,15%. Parte resistente in sede di controdeduzioni afferma che il TEG sarebbe pari al 15,15%.

Tanto precisato, il contratto è stato stipulato in data 19/02/2009 e pertanto:

- prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (14 maggio 2011), che ha modificato, per quanto di interesse, l’art. 2, comma 4, legge n. 108/1996;
- trovano applicazione le *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”*, emanate dalla Banca d’Italia nel maggio 2006;
- secondo tali Istruzioni nel calcolo del TEG: *“sono inclusi: [...] 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito”*. *Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità*



*o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.*

Parte istante lamenta l'usurarietà del finanziamento, affermando che includendo nel TEG contrattuale gli oneri assicurativi, lo stesso sarebbe pari al 17,694% e quindi superiore al “tasso soglia usura” di 14,895%

Tanto premesso, occorre esaminare la polizza assicurativa oggetto di ricorso onde verificare la sussistenza degli indici presuntivi richiesti per l'inclusione dei relativi oneri nel calcolo del TEG.

In forza dell'interpretazione della normativa sopra richiamata, fornita nelle decisioni n. 16291/2018 e n. 250/2018 del Collegio di Coordinamento, in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (CC, Sez. I Civ., 5/04/2017, n. 8806), ai fini dell'inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TEG è necessario che la polizza assicurativa sia obbligatoria ovvero funzionale a assicurare il rimborso del finanziamento, requisiti che possono dirsi sussistenti ove ricorrano i medesimi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG dalle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 in data 12 settembre 2017 dal Collegio di Coordinamento.

Parimenti, l'intermediario può validamente offrire la prova contraria secondo i criteri già individuati dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni in tema di TAEG.

Orbene, la polizza è a copertura del credito, è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, le coperture hanno durata pari a quella del finanziamento e l'indennizzo è parametrato al debito residuo. È previsto il diritto di recesso entro 30 giorni e il beneficiario della polizza è l'intermediario.

La polizza va quindi qualificata come obbligatoria.

La prova contraria che l'intermediario è tenuto ad offrire onde superare i predetti elementi di presunzione di obbligatorietà consta, in via alternativa, di uno dei seguenti elementi probatori (cfr. Collegio di coordinamento dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17 e n. 16291/18):

- a) aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- b) aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- c) aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso in esame l'intermediario ha prodotto documentazione volta a soddisfare l'elemento di prova contraria indicato al punto b) e c):

Con riferimento all'indice probatorio sub b), l'intermediario afferma che i contratti prodotti sono relativi al medesimo *rating* creditizio del ricorrente.

I contratti prodotti dall'intermediario con il contratto oggetto di ricorso, sulla base dei criteri definiti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291/18 non sono tuttavia idonei a fornire la prova contraria richiesta. Essi, come contesta in replica il ricorrente appartengono in parte alla categoria dei prestiti finalizzati (1 contratto) ed in parte a quella differente dei prestiti personali (2 contratti). Sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi non sono infatti tra loro comparabili contratti di prestito personale e di prestito finalizzato, in ragione della diversità dei rischi ad essi connessi (ad es. i rischi legati



all'eventuale inadempimento del fornitore, presenti nel solo caso di prestito finalizzato) e della potenziale diversità delle politiche del credito seguite dall'intermediario nella concessione di tali tipologie di finanziamento. Ed è indubbio che parte resistente, nell'elencare gli allegati alle controdeduzioni, qualifica un contratto portato in comparazione "prestito finalizzato" e gli altri due "prestito personale".

Nel caso in esame l'intermediario, per superare i rilevati elementi di presunzione di obbligatorietà, ha evidenziato inoltre che la natura facoltativa dell'assicurazione emergeva dalla documentazione contrattuale la quale prevedeva, inoltre, il diritto di recesso, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Sul diritto di recesso si segnala quanto affermato dalle succitate decisioni del Collegio di Coordinamento, al fine di considerarlo indice di prova della natura facoltativa della polizza.

Esso deve essere infatti concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento. Nel caso in esame, invece, il recesso è concesso per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il ricorso merita quindi accoglimento, con riferimento alla domanda principale: nessun onere è dovuto dal mutuatario, il quale è tenuto unicamente alla restituzione del capitale netto erogato.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento della domanda principale, accerta la nullità della clausola contrattuale relativa alla indicazione del TEG e conseguentemente il diritto ad ottenere la restituzione di spese, commissioni, premi e interessi non dovuti, oltre a interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI